Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 102° — Numero 199**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 agosto 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1961.

Dichiarazione dell'esistenza, del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di settembre 1960 il territorio di alcuni comuni delle provincie di Perugia e Terni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di settembre 1960 il territorio di alcuni Comuni delle provincie di Perugia e Terni, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito, nel mese di settembre 1960, i territori dei seguenti Comuni delle provincie di:

Perugia: Assisi, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gubbio, Magione, Marsciano, Montecastello Vibio, Montefalcó, Panicale, Perugia, Piegaro, Sigillo, Scheggia e Pascelupo, Spoleto, Todi, Torgiano, Trevi.

Terni: Orvieto, Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Fabro, Monteleone d'Orvieto, Montegabbione, Parrano, Montecchio, Castel Giorgio, Guardea, Alviano, Attigliano, Giove, Otricoli, Amelia, Lugnano in Teverina e San Venanzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1961
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 368

(5010)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1961.

Integrazione del Gruppo direttivo centrale per l'indagine sull'artigianato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1960, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 86, con il quale è stato costituito presso il Ministero dell'industria e del commercio, su proposta del Comitato centrale dell'artigianato, il gruppo direttivo centrale per l'indagine sull'artigianato da effettuare nelle regioni: Basilicata, Lombardia ed Umbria;

Visto il proprio decreto 4 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1960, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 278, con il quale veniva prorogata per l'esercizio finanziario 1960-61 la durata del funzionamento del gruppo direttivo centrale di cui al decreto citato;

Ritenuta la necessità di integrare il Gruppo direttivo centrale di cui trattasi per soddisfare nuove esigenze di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Gruppo direttivo centrale per l'indagine sull'artigianato, costituito con decreto ministeriale 10 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1960, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 86, ferme restando le attribuzioni ed i compiti, è integrato e, pertanto, sono, in aggiunta, chiamati a farvi parte:

De Luca prof. Mario;
Gasparini prof. Innocenzo;
Santambrogio prof. Luigi.

I suddetti componenti sono, altresì chiamati a partecipare ai lavori del Comitato centrale dell'artigianato ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 2.

Le spese relative al presente decreto graveranno sui capitoli 36 e 37 dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1960-61.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1961
Registro n. 7 *Industria e commercio, foglio n.* 91

(5009)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1961.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore approvata con decreto ministeriale 9 agosto 1954, presentata dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma:

Tariffa 72, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio dell'assicurazione e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 4 agosto 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5053)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del provvedimento ministeriale in data 20 dicembre 1960, concernente lo scioglimento della Società cooperativa di trasporto « Autisti, meccanici e trattoristi dell'Ente riforma fondiaria - La Venusia », con sede in Venosa (Potenza).

Con decreto in data 27 luglio 1961 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stato annullato il precedente provvedimento ministeriale in data 20 dicembre 1960, con il quale la Società cooperativa di trasporto « Autisti, meccanici e trattoristi dell'Ente riforma fondiaria - La Venusia », con sede in Venosa (Potenza) era stata sciolta ed il rag. Pasquale Locuratolo nominato commissario liquidatore.

(4976)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(8ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 10 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Aprile Giovanna fu Americo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5% - 1959, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 2 luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Cannistra Francesco fu Santo per conto di Pinizzotto Nunzio fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% - 1934, nominativi 2 (usufrutto e nuda proprietà) — Capitale L. 27.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 — Data: 10 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Como — Intestazione: Cavatorta Alberto nato a Parma il 15 gennaio 1899 per conto del Consorzio agrario provinciale di Como — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50% - 1906, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 5 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Como — Intestazione: Ventura Felice nato a Maslianico il 22 ottobre 1895 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50% - 1906, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 luglio 1961

Il direttore generale: GRECO

(4343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	600,325
1 Franco svizzero	143,825
1 Corona danese	89,935
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	120,231
1 Fiorino olandese	172,225
1 Franco belga	12,463
1 Franco nuovo (N.F.)	126,37
1 Lira sterlina	1739,875
1 Marco germanico	155,507
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo Port.	21,68

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Versilia, con sede in Viareggio (Lucca)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13679-11231 - Div. III/A in data 2 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Versilia, con sede in Viareggio (Lucca), deliberato dal commissario straordinario dell'Ente in data 4 giugno 1959.

(4983)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte San Biagio Fondi (Latina).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11232 in data 2 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte San Biagio, con sede in Fondi (Latina), deliberato dal commissario straordinario in data 19 aprile 1960.

(4984)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero (ruolo centrale).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università italiane, ovvero:

a) della laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) della laurea in scienze politiche conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, o presso le scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

c) della laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

d) della laurea in scienze economico-marittime.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre, il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1933 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza al ruolo di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni; ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra, assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale - Roma, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplicativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire od essere presentate al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data, nonchè il voto riportato;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o ne siano decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che dànno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare, altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza o di precedenza per la nomina al posto, anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, devono far pervenire al Servizio per gli affari amministrativi e per il personale del Ministero delle partecipazioni statali, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione. I documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia per beneficiare dell'aumento dei limiti di età previsti dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua sostituzione, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di sostituire a tutti gli effetti il diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato, oppure copia del certificato predetto, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è idoneo fisicamente al servizio continuativo ed incondizionato, nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido è idoneo al normale assolvimento delle mansioni inerenti l'impiego cui aspira e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3 certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti, dovranno produrre solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, con i giudizi complessivi riportati nel triennio antecedente il concorso;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante indicazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti, a qualsiasi titolo.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso, essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: preferenza o precedenza nelle nomine; ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, dovranno produrre il

decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo di L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera f) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q), di data non anteriore a 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo e dei ruoli aggiunti, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo di Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi di tale cessazione;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con i giudizi complessivi riportati nel triennio antecedente il concorso;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di 3 prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno

stabiliti con successivo decreto, del quale verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà, inoltre, data nei termini di legge, comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno espletate le prove scritte e quelle orali.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte e quelle orali, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, aggiornati secondo le norme che ne prevedono il rilascio:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 11.

Programma di esame.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale, come segue:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Diritto privato (civile e commerciale);

2) Diritto amministrativo.

Parte seconda:

1) Economia politica e scienza delle finanze.

Parte terza:

1) Tecnica industriale.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre:

sul diritto costituzionale;

su nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche; statistica applicata, con particolare riguardo alle statistiche economiche);

sulle attribuzioni ed organizzazione del Ministero delle partecipazioni statali.

su nozioni concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

su nozioni di politica economica.

Art. 12.

Ammissione alla prova orale - Graduatoria di merito.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata nell'ordine risultante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato; quella dei vincitori, nell'ordine predetto e con la osservanza delle disposizioni in vigore, per quanto concerne eventuali riserve di posti.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria - Impugnative

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data della pubblicazione dell'avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina all'impiego.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova, alla qualifica di consigliere di 3ª classe, con decreto del Ministro.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi; compiuto tale periodo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, verrà disposta la nomina in ruolo, con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dal comma quinto dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico.

Ai vincitori del concorso che conseguiranno la nomina all'impiego spetterà, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica di consigliere di terza classe, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Coloro i quali provengano da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella qualifica di consigliere di terza classe, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per coloro che provengono dal personale non di ruolo, viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1961

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1961
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 198. — BAIOCCHI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . ,) chiede di essere ammesso al concorso a undici posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .

e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . precisa di aver conseguito il diploma di laurea con votazione . . . .

. . . . . . li 1961

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza, oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato ed assimilato; partigiano combattente deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato deportato od internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

(4366)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengono alle seguenti categorie:

a) appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) i magistrati della Giustizia militare, i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti, che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) avvocati attualmente iscritti nell'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'Albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiorae ad un anno.

Art. 2.

Coloro che, appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda, in carta da bollo da L. 200, nella quale, deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario, e quelli della Giustizia militare debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio,

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio e del certificato dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo per il tramite della Presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il possesso della laurea in giurisprudenza;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prova scritta, pervengano anche i documenti di cui ai successivi numeri 1) e 2).

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) certificato dell'Ordine degli avvocati, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato, del sindaco in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la missione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificto di cittadinanza italiana;
4) certificato di regolare condotta civile e morale;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali e da difetti, particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato;
7) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;
b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militare marittimo), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;
c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;
d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;
e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I magistrati dell'Ordine giudiziario, della Giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Art. 6.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:
a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;
c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento.

Le prove orali consistono:
a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali per i candidati ammessi sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:
da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;
da un sostituto avvocato generale dello Stato;
da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvocato generale dello Stato, pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 2.400.000.

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia

Roma, addì 3 luglio 1961

L'avvocato generale: Scoca

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1961
Registro n. 4, foglio n. 43

(5026)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per titoli e per esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'Organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1511, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) nel Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare esclusivamente i funzionari statali appartenenti a ruoli tecnici civili e militari della carriera direttiva ed i liberi professionisti iscritti nell'albo degli ingegneri, in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;

B) aver compiuto un periodo di almento 5 anni di appartenenza a ruoli tecnici della carriera direttiva o di iscrizione nell'albo degli ingegneri;

C) età non superiore a 35 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che siano già impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

a) a 39 anni:

1) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) a 40 anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti;

3) per i cittadini deportati ed internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

5) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

6) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

7) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

c) a 45 anni:

per i mutilati ed invalidi nei fatti d'arme verificatisi nel 1936 in Africa orientale o nelle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i mutilati ed invalidi civili di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4) a 10) della categoria 9ª o nelle voci da 3) a 6) della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 2 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono inoltre

esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4) a 10) della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648

Il limite massimo di età è infine elevato:

di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

del periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 per i concorrenti già colpiti dalle leggi raziali, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria.

Il personale licenziato da non più di 5 anni dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può essere ammesso al concorso anche se abbia superato il limite massimo di età, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti e non abbia superato il 45° anno di età.

Le elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili, purchè non si superino i 40 anni di età, ovvero, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, i 45 anni di età;

D) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

F) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le domande che perverranno oltre detto termine non saranno tenute in considerazione.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita.

Coloro che hanno superato il 35° anno di età debbono dichiarare il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica;

4) la categoria, l'appartenenza alla quale gli dà titolo a partecipare al concorso a norma del primo comma del precedente art. 2;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

7) se e quali condanne penali abbia riportato;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) se e quali servizi abbia prestato come impiegato presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le prove facoltative di lingue estere che intenda sostenere;

11) il preciso recapito, al quale saranno indirizzate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Ogni cambiamento di indirizzo dev'essere comunicato, con lettera raccomandata, al Ministero della marina mercantile Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 4.

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati:

1) un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in ingegneria navale e meccanica ed i voti conseguiti nei singoli esami nel relativo corso di studi;

2) tutti i titoli ed i documenti che si desiderano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco, firmato dei titoli presentati.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) prove obbligatorie:

1) tre prove scritte;

2) una prova orale.

B) prove facoltative:

prove, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue tedesca e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato, o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 8.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali;

8) tessera d'iscrizione all'albo.

Art. 9.

In sede di valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0.30 ad un massimo di uno. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove obbligatorie e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire della elevazione del limite di età, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nel modo che segue:

a) gli ex combattenti militari, militarizzati e categorie assimilate dovranno comprovare la loro qualità mediante le certificazioni in bollo rilasciate dalle autorità competenti a norma delle disposizioni vigenti;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dichiarazione nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) gli orfani dei caduti in guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione modello 69-*ter* rilasciata dalla Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, oppure l'attestazione precedentemente rilasciata ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

n) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della marina mercantile, dovranno produrre il relativo certificato di servizio, su carta bollata da L. 100;

r) i candidati che abbiano prestato servizio in altre Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, e gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 11.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, appartenenti alla categoria dei liberi professionisti di cui al primo comma dell'art. 2, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, sotto pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica Italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Nel caso che il concorrente abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali in congedo, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati;

8) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole;

9) certificato comprovante l'iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data della iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 8) e 9) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti utilmente collocati nella stessa graduatoria, appartenenti invece alla categoria dei funzionari statali di ruoli tecnici civili e militari nella carriera direttiva di cui al primo comma dell'art. 2, possono limitarsi a produrre, entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica conseguita nella Repubblica Italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo;

d) copia integrale dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 12.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e dovranno essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammetteranno riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 10 e 11, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite ufficio, non saranno presi in considerazione.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio annuo lordo di lire 1.206.000 (coeff. 402, stipendio iniziale).

Ai funzionari statali già in godimento di uno stipendio superiore a quello sopra riportato, sarà attribuito, a norma dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio goduto nel ruolo di provenienza e quello suindicato.

Compiuto il periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di ispettore. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1961

Il Ministro: Iervolino

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1961
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 6. — Di Stefano

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

(Durata massima di ogni prova: 8 ore)

1) Architettura navale (Carene dritte ed inclinate - stabilità delle navi a scafo integro - spostamenti e imbarco pesi - stabilità in caso di falla - calcolo della potenza asse per la propulsione - proporzionamento e calcolo del timone - varo delle navi - calcoli e grafici per lo studio delle varie fasi del varo).

2) Costruzione navale e allestimento delle navi mercantili (robustezza della nave in mare - verifica della robustezza della nave durante il varo - paratie stagne e relativo calcolo - argani e mulinello a salpare - alberi di carico e verricelli - calcoli di robustezza del timone e del dritto di poppa - stazzatura - bordo libero).

3) prova grafica, vertente su strutture di scafo o di allestimento:

La Commissione esaminatrice potrà consentire per le prove scritte e per la prova grafica, a suo giudizio discrezionale, l'uso di manuali tecnici.

Prova orale

(Durata massima: un'ora)

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) Architettura navale (gli argomenti indicati al n. 1 delle prove scritte, più i seguenti: Elementi caratteristici di carene - compartimentazione stagna - metodi per la determinazione della potenza effettiva per la propulsione delle navi - esperimenti alla vasca e utilizzazione dei risultati ottenuti sui modelli - quadro calcolatore per le carene - metodi per il proporzionamento delle eliche - esperimenti alla vasca e utilizzazione dei risultati ottenuti sui modelli - quadro calcolatore per le eliche - oscillazioni delle navi e sistemazioni per ridurre il rollio - moto evolutivo delle navi - curve di evoluzione - sbandamento nave - prove delle navi - elementi di progetto delle navi).

2) Costruzione navale e allestimento delle navi mercantili (gli argomenti indicati al n. 2 delle prove scritte, più i seguenti: tipi di scafi - strutture principali di scafo - ponti e sovrastrutture - fasciame esterno e dei ponti - strutture saldate - prefabbricazione - sistemazioni di tonneggio - imbarcazioni di salvataggio e grue - sistemazioni e macchine per la manovra del timone - impianti frigoriferi di bordo - termoventilazione - impianti di condizionamento dell'aria - sistemazioni antincendio - servizi acqua dolce e acqua di mare - servizio combustibili e lubrificanti - scali di costruzione, di alaggio, bacini).

3) Macchine marine (caldaie marine - macchine alternative a vapore - turbine marine a vapore - motori marini a combustione interna - elementi sulle turbine a gas e sulla propulsione nucleare - macchine ausiliarie principali degli apparati motori navali - linea d'asse ed elica navale).

4) Elementi di pratica professionale (organizzazione tecnica ed economica dei cantieri navali - nozioni di estimo della lavorazione in genere - registri navali di classificazione e loro attribuzioni).

Nella prova orale il candidato deve anche sapere integrare l'esposizione della materia tracciando opportuni schizzi su carta o lavagna ed illustrando i disegni messi a sua disposizione dalla Commissione.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta

(Durata della prova: 4 ore per ogni lingua)

Traduzione di un brano di prosa dall'italiano nella lingua estera prescelta, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Prova orale

(Durata della prova: 15 minuti per ogni lingua)

Lettura e traduzione di un brano di rivista tecnica o di prosa di autore moderno - Conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Il Ministro: Iervolino

(4852)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (aprile 1961 - Anno XIII - Dispensa 4ª) è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (personale amministrativo) del predetto Ministero, indetto con il decreto ministeriale 15 febbraio 1960, approvata con il decreto ministeriale 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 31 dello stesso mese, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 171.

(5038)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro nella Commissione esaminatrice del compartimento di Ancona, incaricata dell'espletamento del concorso pubblico a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420 con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 3 P.2.1.1. in data 1° luglio 1961 con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il capo stazione superiore a. r Giovannelli Secondo è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova per il compartimento di Ancona, in sostituzione del pari qualifica Francia Celeste.

Roma, addì 26 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(5022)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4731-Vet. in data 30 dicembre 1960, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di tre condotte veterinarie vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960;

Visto il proprio successivo decreto n. 1148-Vet. in data 20 maggio 1961, con il quale si è proceduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità delle operazioni;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

N.	Nominativo		Punti
1.	Castaldini Giuseppe	punti	62,120
2.	Trenti Ferdinando	»	61,867
3.	Cremonini William	»	61,589
4.	Zanasi Bruno	»	61,491
5.	Ventriglia Francesco	»	61,116
6.	Modesti Pietro	»	60,225
7.	Stanzani Lorenzo	»	58,359
8.	Gatti Giorgio	»	58,280
9.	Ragonici Rosolino	»	57,870
10.	Rotteglia Antonio	»	56,554
11.	Palotta Pietro	»	56,414
12.	Moschini Egidio	»	55,910
13.	Varacca Walter	»	55,888
14.	Lasagna Guido	»	55,801
15.	Marchetti Silvano	»	55,507
16.	Rossi Francesco	»	55,239
17.	Micagni Giovanni	»	54,514
18.	Guarnieri Piero	»	54,359
19.	Zucchi Lorenzo	»	53,913
20.	Benassi Ruggero	»	53,492
21.	Berti Leonardo	»	52,782
22.	Carbone Liberato	»	52,724
23.	Neri Giovanni	»	52,579
24.	Cimatti Ovilio	»	52,171
25.	Pasetti Luigi	»	52,163
26.	Viola Luigi	»	51,650
27.	Montanari Alberto	»	51,399
28.	Sorbelli Giovanni	»	50,982
29.	Serafini Giuseppe	»	50,616
30.	Marchetti Massimo	»	49,744
31.	Gallizia Romano	»	49,170
32.	Siti C. Alberto	»	48,653
33.	Ferrari Giovanni	»	47,721
34.	Galli Luigi	»	47,641
35.	Sonda Giovanni, nato il 19 febbraio 1933	»	47,000
36.	Pinelli Gianni, nato il 14 agosto 1933	»	47,000
37.	Rizzi Giovita	»	46,155
38.	Bigoni Gaetano	»	46,000
39.	Cavazzuti Giancarlo	»	45,555
40.	Luciani Manillo	»	45,375
41.	Onfiani Marcello	»	45,250
42.	Ferrarini Brenno	»	45,208
43.	Pagnani Riccardo	»	45,000
44.	Marri Michelangelo	»	44,539
45.	Sassi Gesualdo	»	44,500
46.	Cappi Giuseppe, coniugato	»	44,000
47.	Rossini Enrico, nato il 7 maggio 1928	»	44,000
48.	Lelli Achille, nato il 12 febbraio 1932	»	44,000
49.	Ferrari Luigino	»	43,500
50.	Bonvento Cirillo	»	43,375
51.	Gerola Egidio	»	43,239
52.	Calvetti Luigi	»	43,000
53.	Tenchini Achille	»	43.000
54.	Mendolicchio Michele, coniugato	»	42,500
55.	Belloni Giuseppe	»	42,500
56.	Poli Bruno, ufficiale complemento	»	42,000
57.	Curti Giulio, coniugato con tre figli	»	42,000
58.	Rossi Costantino, coniugato con due figli	»	42,000
59.	Sivieri Mario, coniugato	»	42,000
60.	Maggi Emilio, nato il 17 giugno 1930	»	42.000
61.	Alizoni Alessandro, nato il 2 dicembre 1931	»	42,000
62.	Bucchi Carlo, nato il 22 febbraio 1932	»	42,000
63.	Dall'Oglio Antigio	»	41,791
64.	Lombardo Bruno	»	41,500
65.	Gabrielli Valentino, coniugato	»	41,000
66.	Canossa Claudio	»	41,000
67.	Gerola Gian Franco	»	40,875
68.	Antonetti Francesco	»	40,585
69.	Papini G. Francesco, coniugato	»	40,500
70.	Gualandri Amos	»	40,500
71.	Rossetti Alberto, coniugato	»	40.000
72.	Vecchia Antigone, nato il 18 giugno 1932	»	40,000
73.	Biondani Guido	»	40.000
74.	Catani Francesco, nato il 7 febbraio 1931	»	39,500
75.	Vitali Gianfranco, nato il 31 ottobre 1934	»	39,500

76. Fabbri Antonio . . . . punti 39,375
77. Miani Mario, coniugato con un figlio, nato il 25 novembre 1928 . . . . . » 39,000
78. Cetera Giorgio, coniugato con un figlio, nato l'11 febbraio 1931 . . . . » 39,000
79. Pitocchi Nunzio, coniugato . . . . » 39,000
80. Mazzocchi Luigi, coniugato con un figlio » 38,500
81. Civardi Angelo . . . . » 38,500
82. Sgarbi Pier Carlo . . . . » 38,000
83. Guallini Luigi, coniugato . . . . » 36,000
84. Bergamini Giovanni . . . . . . » 36,000
85. Albiero Giovanni, coniugato con un figlio, nato il 28 marzo 1925 . . . . . » 35,000
86. Beretti Claudio, coniugato con un figlio nato il 25 ottobre 1926 . . . . . » 35,000
87. Tarozzi Giuliano, coniugato con un figlio, nato il 19 agosto 1931 . . . . . » 35,000
88. Dellasanta Evasio . . . . » 35,000

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 31 luglio 1961

Il veterinario provinciale: TEDESCHI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1960;

Viste le preferenze indicate nelle domande dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco indicate:

Castaldini Giuseppe: Modena, 3ª condotta;
Trenti Ferdinando: Frassinoro, condotta unica;
Ventriglia Francesco: consorzio Montefiorino-Palagano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario e dei Comuni interessati.

Modena, addì 31 luglio 1961

Il veterinario provinciale: TEDESCHI

(5050)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica del comune di Lonate Ceppino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3499/San. del 12 ottobre 1960, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica di Lonate Ceppino;

Visto il decreto in data 4 marzo 1961, n. 902/San., con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo all'assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Lonate Ceppino:

1. Garuti Ida . . . . punti 92,500
2. Borzani Ida . . . . » 90,600
3. Corvi Giuseppe . . . . » 90,500
4. Lena Elisa . . . . » 85,292
5. Mismasi Ersilia . . . . » 84,668
6. Orsi Colombo . . . . » 77,600
7. Castaldi Giuseppe . . . . . . » 77,560
8. Salveraglio Carla . . . . . . » 75,806
9. Zavattari Massimo . . . . . . » 74,350
10. Fanti Felice . . . . » 73,005
11. Bertarelli Piero . . . . » 70,432
12. Ferrante Maria in Missoni . . . . » 68,450
13. Kascandilian Giuseppe . . . . . » 68,306
14. Taglioretti Bruno . . . . . . » 67,664
15. Fabris Pietro . . . . » 64,190
16. Nardi Antonio . . . . » 62,678
17. Melandri Isolda . . . . » 61,400
18. De Villa Michele . . . . » 58,698
19. Tosti Emidio . . . . » 53,600
20. Paladini Mario . . . . » 52,590
21. Colombo Pietro . . . . » 46,700
22. Taglioretti Flora . . . . . . » 45,950
23. Locatelli Vittorio . . . . . . » 40,712

Varese, addì 1° agosto 1961

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(5047)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.